

se non ritenga che sia i contenuti della lettera che le modalità individuate per il reperimento dei soldi siano contrari ad un corretto clima pedagogico da instaurare nella scuola e nel rapporto presidenza-genitori-studenti e, comunque, che siano anomale le procedure individuate per raggiungere lo scopo del risarcimento danni. (3-02124)

(24 marzo 1998).

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

questa mattina, giorno 10 dicembre 1997, gli studenti del liceo romano Righi hanno informato le agenzie di stampa che il preside ha compiuto un atto di forza autoritaria spintonando alcuni studenti che occupavano l'istituto ed entrando nello stesso, insieme ad alcuni docenti, con la forza;

se tale iniziativa del preside fosse accertata come vera, l'episodio risulterebbe gravissimo e meritevole di un intervento del ministero della pubblica istruzione;

in questi ultimi giorni in alcuni istituti scolastici romani, in particolare al liceo Righi e al liceo Mamiani, è in atto un protagonismo eccessivo ed esasperato dei presidi, che per altro non ha contribuito a rasserenare gli animi e a ristabilire un clima di dialogo, ma anzi ha esasperato e lacerato le diverse posizioni, ottenendo quindi il risultato opposto a quello sperato;

il sempre più frequente tentativo di mobilitare ipotetiche maggioranze contro gli studenti che protestano, sarebbe operazione più vicina ad un regime che ad una democrazia compiuta;

è urgente una forte iniziativa del Ministro della pubblica istruzione per ristabilire il dialogo tra le diverse componenti della scuola —:

se i fatti denunciati oggi, 10 dicembre 1997, dagli studenti del liceo romano Righi corrispondano al vero, e in caso afferma-

tivo quali iniziative intenda intraprendere nei confronti dei protagonisti di simili episodi;

se non ritenga opportuno accettare le dimissioni del preside del liceo romano Mamiani, più volte annunciate attraverso la stampa, al fine di consentire la ripresa di un dialogo e di un confronto sereno tra le diverse componenti del liceo stesso;

se non intenda richiamare i presidi degli istituti superiori occupati o in autogestione a un comportamento che sia di equilibrio e di garanzia, evitando protagonismi eccessivi e pericolosi. (3-01790)

(*Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento*).

(Sezione 5 — Durata dei processi civili e penali)

E) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Corte di giustizia delle comunità europee ha ancora una volta condannato l'Italia per l'irragionevole durata di un processo, questa volta penale;

la condanna più recente riguarda un commercialista brindisino che ha ricevuto un indennizzo di trentotto milioni di lire, immediatamente liquidato dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, per i danni materiali e morali subiti nell'attesa di una decisione giudiziaria;

nel caso in specie, l'Italia aveva eccepito, davanti alla Corte di Strasburgo, che la durata eccessiva del processo era stata causata da problemi logistici scaturiti dopo la riforma del codice di procedura penale del 1989 —:

quante siano le condanne comminate dalla Corte di giustizia delle comunità europee all'Italia a causa dell'irragionevole durata dei processi civili e penali;

a quanto ammontino gli indennizzi a cui l'Italia è stata condannata per danni materiali e morali subiti da cittadini, parti in processi irragionevolmente lunghi;

se, fra le misure per una razionalizzazione dei tempi e, più in generale, dei servizi dell'amministrazione giudiziaria, rientri o possa rientrare anche la previsione della gratuità o esiguità delle spese processuali, così come accade per l'accesso alla Corte di giustizia delle comunità europee. (3-01606)

(28 ottobre 1997).

(Sezione 6 – Trattamento carcerario di una nomade bosniaca)

F) Interrogazione:

FEI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

si è appresa tramite la stampa e grazie alla denuncia della professoressa Marcella Delle Donne, docente di sociologia delle relazioni etniche alla Sapienza di Roma, l'aberrante vicenda della nomade bosniaca Elisabetta che il 4 aprile 1997 ha dato alla luce una bimba tra le sbarre della sua cella, abbandonata a se stessa in un carcere, in cui gli stessi secondini non solo non hanno creduto alle sue dichiarazioni sullo stato di gravidanza in corso al momento dell'arresto, ma hanno addirittura ignorato le sue grida durante il travaglio;

la giovane donna è stata innanzitutto sottoposta alla carcerazione in violazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale, secondo cui non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata sia una donna incinta;

non fu mai predisposta una visita ginecologica che accertasse le reali condizioni della detenuta che aveva peraltro denunciato l'avanzato stato di gravidanza;

inoltre è stata addirittura lasciata sola a partorire nella sua cella perché le

guardie penitenziarie non potevano credere che le grida delle doglie fossero vere, forse perché lanciate da una detenuta e/o nomade;

solo quando i gemiti della neonata hanno, questa volta inconfutabilmente, dimostrato la veridicità delle dichiarazioni di Elisabetta, i guardiani hanno finalmente chiamato un'ambulanza che portasse madre e piccola all'ospedale di Torregalli, a Scandicci;

come se il dramma umano non fosse già tragicamente ricco, nessuno ha pensato di informare della nascita della figlia il marito di Elisabetta, David, anch'egli *rom* e profugo della Bosnia, che quello stesso 4 aprile 1997 era andato in carcere per avere notizie della moglie —:

se non ritenga opportuno predisporre una indagine al fine di accertare eventuali atteggiamenti di stampo razzista in capo al personale preposto alla sorveglianza nelle carceri e comunque al fine di individuare i diretti responsabili di questa incredibile situazione;

se non ritenga necessario adottare delle misure di carattere disciplinare nei loro confronti per non avere predisposto una visita medica, prima, e per non avere prestato assistenza, poi, durante il parto;

quali misure intenda adottare affinché episodi di tal genere non accadano più nell'ambito giudiziario. (3-01067)

(12 maggio 1997).

(Sezione 7 – Controlli sui centri privati per la fecondazione assistita)

G) Interpellanza ed interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

il Gip di Firenze ha disposto gli arresti di tre medici e di un biologo, in quanto sembra che nell'istituto privato

« Centro Florence » per la cura dell'infertilità sarebbe stato trovato materiale spermatico prelevato da un donatore affetto da epatite virale;

sembra altresì che sarebbe stato trovato anche materiale infettato da altri *virus*;

dalle notizie apparse risulterebbe che con tale materiale sarebbero stati già effettuati numerosi interventi di fecondazione assistita e che molti altri fossero programmati (si parla di 1.000 dosi), tanto che uno dei capi di accusa contestati agli arrestati è quello di procurata epidemia —

quali notizie abbia il Ministro in merito alla vicenda;

se non ritenga opportuno disporre controlli su tutti i centri, specialmente privati, in cui si raccolgono gameti destinati alla fecondazione assistita;

quali ulteriori provvedimenti intenda assumere per evitare che fatti gravi come quello segnalato abbiano a ripetersi nel prossimo futuro.

(2-00811) « Saia, Valpiana, Maura Cosutta, Moroni, Strambi, Valentacchi ».

(26 novembre 1997).

SBARBATI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il *blitz* condotto dai Nas al « Florence », centro per la cura dell'infertilità a Firenze, ha portato all'allarmante scoperta della distribuzione di seme infetto dal virus dell'Hcv ab (epatite C) in trenta strutture sanitarie in tutta Italia;

le accuse di tentata epidemia mediante diffusione di germi patogeni, di falso ideologico e materiale e di lesioni gravissime nei confronti delle quattro persone, fino ad ora, coinvolte sono la dimostrazione evidente della gravità della situazione;

la falsificazione dei certificati che accompagnavano le dosi del liquido seminale

del donatore afflitto da epatite C, inviate nei centri specializzati in tutta Italia, evidenza non solo la mancanza di ogni deontologia professionale da parte delle persone coinvolte, ma soprattutto l'estremo cinismo con il quale si opera in strutture che dovrebbero assistere coppie in difficoltà;

a questo si aggiungerebbero, secondo le prime indagini, un uso spregiudicato, da parte del centro « Florence », del seme e degli ovociti prelevati ad altre coppie che vi si erano rivolte per inseminazioni artificiali, nonché le denunce fatte da alcune donne per essere entrate in menopausa precoce dopo essersi sottoposte alle cure necessarie alla superproduzione di ovociti, cure che avrebbero riguardato sia le donatrici sia le aspiranti mamme;

a questa già drammatica realtà si somma il *business* clandestino di chi « spaccia » l'origine della vita con sperma ed ovociti raccolti in situazioni di totale abusivismo, senza alcun controllo preventivo, con la conseguenza di un aumento esponenziale del rischio di malattie;

in questa situazione è più che evidente che, da parte del Parlamento, vi deve essere un impegno concreto e rapido per arrivare all'approvazione di un testo unificato che regolamenti la fecondazione assistita;

quest'ultimo episodio, che si accompagna alla tragedia di Milano nella camera iperbarica ed a numerosi altri episodi di cosiddetta « malasantità », rischia di determinare un grave allarme sociale, in un settore importante e delicato in tutto il nostro paese —

se non ritenga urgente attivarsi, al di là dell'importante ordinanza già emanata dal ministero della sanità, per obbligare i centri di inseminazione a registrarsi e per stabilire, in attesa dell'approvazione della legge, un severo regolamento che determini dove e come è consentita la raccolta del liquido seminale e degli ovociti (con il relativo elenco di esami a cui sottoporre i donatori) ed il tempo minimo

che deve intercorrere tra donazione ed utilizzo. (3-01770)

(4 dicembre 1997).

(Sezione 8 - Attività degli informatori scientifici farmacologici)

H) Interrogazioni:

TERESIO DELFINO, VOLONTÈ, MARI-
NACCI e PANETTA. — *Al Ministro della
sanità.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo n. 538 del 10
dicembre 1992 si dettano le regole per una
corretta conservazione dei medicinali;

con il decreto legislativo n. 541 del 10
dicembre 1992 si dettano le regole per
l'attività degli informatori scientifici-far-
macologisti;

attualmente gli informatori scientifici
trasportano, con propria autovettura ad
uso privato, oggettistica, libri scientifici, ma
soprattutto campioni gratuiti di medicinali
da consegnare ai medici;

rispondendo ad un quesito il mini-
stero dei trasporti e della navigazione, di-
rezione generale della motorizzazione ci-
vile, ufficio provinciale di Trieste così di-
sponeva in data 14 agosto 1997;

« *(omissis)* ... è consentito il trasporto
di depliant, opere di divulgazione scien-
tifica..., su autovettura per esclusivo uso di
persone, solamente nel caso di saltuarietà.
Si consiglia quindi la trasformazione in
autoveicoli per trasporto promiscuo »;

il trasporto del materiale cartaceo
con auto non autorizzata costituisce infra-
zione prevista dall'articolo 82 del codice
della strada, commi 8 e 10;

l'articolo 443 del codice penale sta-
bilisce che « Chiunque disegni per il com-
mercio, pone in commercio o somministra
medicinali guasti o imperfetti, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa non inferiore a lire 1.200.000 » —

quali valutazioni e quali iniziative in-
tenda assumere in merito al fatto che gli
informatori farmacologisti sono costretti a
prelevare i campioni gratuiti dei medicinali
dalla propria abitazione, priva di autoriz-
zazione al deposito dei medicinali stessi, ed
a trasportarli in qualsiasi condizione di
temperatura con autovetture non autoriz-
zate nemmeno per il trasporto di oggettis-
tica, per la quale non si pongono problemi
di pericolosità per l'utente. (3-01866)

(15 gennaio 1998).

TERESIO DELFINO, VOLONTÈ, PA-
NETTA e MARINACCI. — *Al Ministro della
sanità.* — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore dal 1° gennaio
1998 del collegato alla finanziaria 1998-
2000, si è determinata una nuova situa-
zione del tutto nuova per quanto riguarda
la spesa farmaceutica e tutte le attività ad
essa collegate;

il Governo, per la prima volta negli
ultimi 50, anni ha stabilito una penale a
carico delle industrie e della distribuzione
in caso di sfondamento dei tetti di spesa
farmaceutica programmati fino al 31 di-
cembre 2000;

risulta evidente che la non applica-
zione da parte delle industrie farmaceuti-
che delle norme di legge relative alla in-
formazione scientifica sui farmaci, esi-
stenti fin dal 1978 (legge n. 833, articoli 29
e 31), le quali prevedono una figura pro-
fessionale di informatore scientifico *no
marketing oriented*, con ampia autonomia
operativa finalizzata esclusivamente al ri-
sultato terapeutico, ed il mancato controllo
da parte degli organi governativi previsti
dalle leggi stesse, hanno determinato di
fatto una situazione estremamente ri-
schiosa per il mantenimento dei posti di
lavoro;

nel caso in cui, in ottemperanza a tutte le leggi oggi vigenti, si fosse concretizzata una reale operatività degli informatori scientifici, tale da divenire farmacovigilanza, prova di efficacia delle terapie, e conseguente monitoraggio della spesa farmaceutica basato su una rete con ritorno immediato attiva su tutto il territorio nazionale, non ci si sarebbe trovati, forse, in presenza di interventi governativi forieri di ulteriori tagli di posti di lavoro altamente qualificati con aggravio della disoccupazione intellettuale —:

quali iniziative intenda prendere per garantire alla collettività l'applicazione delle leggi vigenti fino alla totale realizzazione della pienezza professionale di tutti gli operatori della informazione scientifica e farmaceutica. (3-01867)

(15 gennaio 1998).

VOLONTÈ, TERESIO DELFINO, PANETTA e MARINACCI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'attività di informazione scientifica sui farmaci è regolamentata dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (articoli 29 e 31), nonché dal decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981 e dal decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992, e di applicazione della direttiva Cee 92/28;

qualsiasi attività di deposito di medicinali è regolamentata dal decreto legislativo n. 538 del 30 dicembre 1992, di applicazione della direttiva Cee 92/25;

le aziende farmaceutiche operanti in Italia inviano periodicamente agli informatori scientifici loro dipendenti ingenti quantità di campioni gratuiti di medicinali, per un totale di circa 5 quintali all'anno *pro capite*, per farne consegna diretta ai medici i quali, a loro volta, li consegnano ai propri pazienti per prova o per inizio cura;

le aziende farmaceutiche non mettono a disposizione degli informatori scientifici locali idonei, muniti dei requisiti previsti dalla legge e sottoposti a regolare periodica ispezione;

non risulta che le aziende farmaceutiche abbiano richiesto, per gli ambienti ove gli informatori sono tenuti a conservare i campioni gratuiti, regolare autorizzazione regionale per la gestione di un magazzino idoneo ad una buona conservazione dei medicinali;

i medicinali, così accatastati, esposti ad escursioni termiche ed umidità, deperiscono rapidamente, costituendo un innegabile rischio per coloro che li devono assumere;

la conseguenza immediata di questo trattamento è la trasformazione del campione gratuito di medicinale in rifiuto speciale, pericoloso se ingerito —:

cosa intendano fare per affrontare questa gravissima situazione che minaccia la salute pubblica. (3-01869)

(15 gennaio 1998).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Interventi contro la malavita organizzata a Napoli e nel Mezzogiorno)

BARBIERI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la notte tra il 25 e il 26 aprile 1998, nella città di Napoli, la lotta tra bande camorristiche ha registrato un ulteriore salto di qualità: nel quartiere di Ponticelli è esplosa un'autobomba che solo per caso non ha coinvolto nelle possibili gravi conseguenze la cittadinanza;

l'intera zona orientale della città di Napoli, di cui Ponticelli è parte importante, è impegnata nel difficile tentativo di attrarre nell'area ingenti investimenti per avviare a soluzione il gravissimo problema della disoccupazione, base reale dello sviluppo della malavita; a questo scopo è stata costituita dal comune di Napoli, da organizzazioni datoriali, da istituzioni finanziarie, la società di promozione Napoli Orientale s.p.a.;

la sicurezza nell'area e per la vita dei cittadini è elemento, oltre che ovviamente di civiltà, di importanza determinante per l'attrazione di investimenti produttivi; a tale scopo il Ministero dell'interno ha messo in campo efficaci iniziative (rafforzamento delle forze dell'ordine, sigla del contratto di sicurezza con l'amministrazione comunale) —:

se sia possibile, per rispondere con tempestività ed efficacia agli ulteriori atti della malavita organizzata, spostare, per la zona orientale di Napoli ed eventualmente per altre aree del Mezzogiorno che presen-

tano problematiche simili, risorse ordinarie del bilancio dello Stato da capitoli già destinati per il Mezzogiorno a capitoli specifici per la sicurezza, e ciò con particolare riguardo alle tecnologie più sofisticate di controllo del territorio e di «intelligence». (3-02269)

(28 aprile 1998).

(Sezione 2 - Iniziative in ordine al campionato di calcio)

RIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

tutta la stampa, anche quella non specializzata in questo settore, ha parlato dello scandaloso arbitraggio della partita Juventus-Inter del 26 aprile 1998;

sull'argomento ha reso dichiarazioni il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Veltroni —:

se e come il Governo intenda dare seguito alle dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quali iniziative di competenza intenda intraprendere perché il massimo campionato di calcio, che rappresenta comunque un fatto di grande rilievo economico e finanziario, possa essere ricondotto alla normalità. (3-02270)

(28 aprile 1998).

DISEGNO DI LEGGE S. 2524-B-bis. — DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E NUOVAMENTE APPROVATO DAL SENATO) (4565-bis-B)

(A.C. 4565 — sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE****ART. 1.**

*(Dividendi distribuiti da società
non residenti).*

1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società non residenti, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2 ».

(A.C. 4565 — sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

(Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976).

1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18

settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.

2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.

(A.C. 4565 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.**

(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai

sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.

2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonchè di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.

3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

(A.C. 4565 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 18

febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(A.C. 4565 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: « Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo »;

b) all'articolo 74, quarto comma, è abrogato l'ultimo periodo.

(A.C. 4565 — sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: « Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse »;

b) nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio ».

2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.

3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole: « libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; » sono inserite le seguenti: « ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui al-

l'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; ».

(A.C. 4565 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

*(Trattamento tributario su talune
operazioni di credito).*

1. È abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 4565 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

*(Imposta sostitutiva dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas
metano).*

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai

consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

(A.C. 4565 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

(Tasse automobilistiche).

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopo il trentaduesimo comma è inserito il seguente:

« A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza ».

(A.C. 4565 — sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CON-

TRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

ART. 10.

(Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento).

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.

3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e